
Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Comune di Caselette

*Variante parziale al P.R.G.C.
Progetto preliminare*

*Relazione di valutazione di compatibilità con la
Zonizzazione Acustica vigente*

Torino, 31 gennaio 2024

Ing. Marco Gamarra

Studio MRG

Studio MRG di Gamarra ing. Marco

via Borgaro 105 - 10149 Torino

Tel. + 39 011 5692863

marco.gamarra@studiomrg.it

marco.gamarra@ingpec.eu

SOMMARIO

1. Premessa.....	3
2. Riferimenti normativi	3
2.1.La normativa a livello nazionale	3
2.2.Richiami del D.P.C.M. 1/3/1991 a riguardo delle competenze dei Comuni.....	5
2.3.La legge n.447/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico.....	7
2.4.Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore	8
2.5.La normativa a livello regionale per il Piemonte	10
2.6.Le linee guida regionali per la classificazione del territorio	11
3. Richiamo dell'attuale assetto urbanistico e della vigente Zonizzazione Acustica	12
3.1.Aspetto della Zonizzazione Acustica a seguito della variante generale al P.R.G.C. .	12
4. Metodologia operativa di valutazione di compatibilità delle varianti urbanistiche ed aggiornamento della zonizzazione	14
4.1.Fase 1: acquisizione delle informazioni relative agli attuali strumenti urbanistici	14
4.2.Fase 2: completamento delle informazioni ed analisi diretta del territorio	14
4.3.Fase 3: omogeneizzazione della classificazione acustica	14
4.4.Fase 4: inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto	15
5. Analisi specifica dell'area oggetto di proposta di variante parziale al P.R.G.C. e conclusioni	16

1. Premessa

La presente relazione descrive le valutazioni eseguite a riguardo della compatibilità del Progetto Preliminare della nuova variante parziale al PRGC del Comune di Caselette (TO) con il vigente Piano di Classificazione Acustica.

La variante parziale è inerente al progetto di ampliamento dell'attività produttiva della Società Aras, leader nella produzione di sedili e sellerie per interni avente sede sul territorio comunale di Caselette (TO).

In particolare si opera sulla base del vigente Piano Regolatore e sulla base della vigente Zonizzazione Acustica Comunale per effettuare valutazioni di compatibilità delle previste possibili modificazioni dell'assetto urbanistico del territorio. Questo con specifico riferimento a:

- Verifica di compatibilità delle proposte urbanistiche con la Zonizzazione Acustica vigente per escludere - fin da subito - nuovi accostamenti critici tra classi non contigue di destinazione d'uso del territorio.
- Verifica della necessità di provvedere ad eventuali ulteriori integrazioni documentali sotto il profilo della compatibilità acustica dell'intervento di ampliamento (valutazione di clima acustico / valutazione d'impatto acustico).

2. Riferimenti normativi

La Zonizzazione Acustica del territorio comunale ed i suoi successivi aggiornamenti fanno riferimento ad una serie di leggi e decreti nazionali e regionali che compongono il quadro normativo di riferimento per la tutela nei confronti dell'inquinamento da rumore. Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/95.

2.1.La normativa a livello nazionale

La normativa nazionale sull'inquinamento da rumore si compone delle seguenti principali leggi e decreti. Essi vengono qui di seguito citati e si presenta una disamina di quelli contenenti articoli di interesse a riguardo della zonizzazione acustica e delle competenze degli enti locali.

- I. DPCM 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto è in parte superato da legislazione più recente.
- II. Legge 26/10/95 n° 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico". La legge prevede dei decreti attuativi per le diverse tipologie di sorgenti e problematiche legate al rumore.
- III. Decreto Ministeriale 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
- IV. DPCM 18/09/97 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"
- V. Decreto Ministeriale 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
- VI. DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- VII. DPCM 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- VIII. DPCM 11/12/97 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"
- IX. Decreto Ministeriale 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- X. D.P.R. 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- XI. D.P.R. 30/3/2004 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 26/10/95 n.447".

Poiché la sensibilità al rumore è funzione della natura del ricettore (scuole, ospedali, fabbriche, etc...) è comprensibile che il territorio debba essere suddiviso in classi di destinazioni d'uso entro le quali non possono essere superati dei limiti assoluti. Per questa suddivisione del territorio nelle classi di destinazione d'uso ci si riferisce alla Tabella A del DPCM 14/11/97 nella quale vengono definite le 6 classi in cui va suddiviso il territorio. Per ciascuna classe vengono definite nelle Tabelle B,C,D del medesimo decreto rispettivamente i valori limite di emissione i valori limite assoluti di immissione ed i valori di qualità. Le definizioni delle classi sono riportate più avanti nel testo.

2.2. Richiami del D.P.C.M. 1/3/1991 a riguardo delle competenze dei Comuni

Sotto il profilo del contenimento dell'inquinamento da rumore la normativa affidava già con il DPCM 1/3/1991 agli enti locali specifiche competenze. Per quanto riguarda i comuni esse riguardano:

- la zonizzazione acustica del territorio
- il risanamento delle aree interessate dal rumore

Il DPCM 1/3/1991 all'Art.2 comma 1 così recita:

“Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportate nella tabella I”.

“Omissis”.

Successivamente, l'art. 6 della legge quadro 26 ottobre 1995 n° 447 recita:

“Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:

La classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'Art. 4 comma 1 lettera a)

Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)

L'adozione dei Piani di Risanamento di cui all'Art. 7

“Omissis”.

Ed al citato art. 7:

“Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2 comma 1 lettera g)” - omissis - “i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico di cui al decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni e con i piani previsti. I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio Comunale.” - omissis.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze, sempre l'art. 7 al comma 3 così precisa:

“In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

Tale articolo 4, comma 1, lettera b), precisa che è compito delle regioni definire entro un anno dall'uscita della legge *“i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi”*.

In tal modo, ogni regione ha il potere di provvedere in sostituzione del comune inadempiente per prendere quei provvedimenti dovuti alla particolare gravità di determinate situazioni secondo le norme stabilite a livello regionale.

Inoltre l'art.7 al comma 5 cita ancora tra le competenze dei comuni:

“Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Per quanto riguarda le funzioni di controllo, esse sono in generale di competenza degli enti provinciali ma ai comuni, secondo quanto citato all'art.14 comma 2 della legge n° 447 compete:

“Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;*
- b) della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;*
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 - competenze dei comuni -;*
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5;”*

“omissis”

L'art. 8 comma 5 si rifà a tutti i documenti e le certificazioni da presentare da parte di chi svolge opere sul territorio comunale che necessitino di uno studio di impatto acustico. A tal proposito, lo stesso art. 8 al comma 2 elenca quali siano tali opere:

2. "Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;
- c) discoteche
- d) circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia"

Per altre particolari opere, al comma 3 dello stesso art. 8 si precisa:

3. "E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido
- b) ospedali
- c) case di cura e di riposo
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2"

2.3. La legge n.447/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico

La legge 447/95 integra ed inquadra la normativa in materia di inquinamento acustico inizialmente trattata solo dal DPCm 1/3/1991. La legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Per i Comuni, in particolare, viene mantenuta la competenza in materia di classificazione acustica del territorio.

In termini di valori limite di emissione delle sorgenti (Art. 2 comma 1, lettera e) e di valori limite di immissione nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno (Art. 2 comma 1, lettera f) la legge quadro rimanda ad appositi decreti attuativi per le specifiche tipologie di sorgenti. In particolare sono di interesse per il territorio comunale di Serravalle Scrivia:

- DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
- DPR 459/98 - Rumore derivante da traffico ferroviario
- DPR 142/2004 - Rumore derivante da traffico stradale

2.4.II D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

I valori limite delle emissioni sonore delle sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 447 sono indicati nella tabella B del DPCM 14/11/97 e dipendono dalle classi di destinazione d'uso del territorio. E' necessario che, per la loro applicabilità, i comuni abbiano provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio.

I valori assoluti delle immissioni sonore dipendono dalla zonizzazione acustica del territorio e sono indicati nella tabella C del DPCM 14/11/97 e dipendono anch'essi dalle classi di destinazione d'uso del territorio. I valori limite assoluti delle immissioni sonore sono gli stessi definiti in precedenza dal DPCM 1/3/91. I valori limite differenziali di immissione sono mantenuti nella quantità di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. (Art.4 comma 1).

i. Tabella delle classi di destinazione d'uso del territorio

Classi di destinazione d'uso del territorio e relativi limiti di immissione-emissione sonora			
	Descrizione	Limite imm. / em. diurno	Limite imm. / em. notturno
Classe I	Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali e rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...	50 / 45 dB(A)	40 / 35 dB(A)
Classe II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.	55 / 50 dB(A)	45 / 40 dB(A)
Classe III	Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici	60 / 55 dB(A)	50 / 45 dB(A)
Classe IV	Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.	65 / 60 dB(A)	55 / 50 dB(A)
Classe V	Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.	70 / 65 dB(A)	60 / 55 dB(A)
Classe VI	Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.	70 / 65 dB(A)	70 / 65 dB(A)

2.5. La normativa a livello regionale per il Piemonte

Nell'ambito della normativa nazionale e della legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/1995 in particolare, la Regione Piemonte ha promulgato la legge regionale 20 ottobre 2000 n°52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". La legge, finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione ed al risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo ed alla salvaguardia della salute pubblica, riprende i dettami della normativa nazionale specificandone i tempi e le modalità di attuazione.

In particolare essa regola, all'art.5, le funzioni dei Comuni. Esse sono:

1. Predisposizione della classificazione acustica del territorio (Zonizzazione Acustica) da eseguirsi anche in occasione di ogni variante agli strumenti urbanistici
2. Adeguamento dei regolamenti comunali per definire apposite norme per:
 - a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare
 - b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore
 - c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore
 - d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art.9
3. Approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto ed i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose.

Oggetto del presente lavoro è quindi l'adempimento del punto 1) dell'elenco di competenze delle amministrazioni comunali ovvero della predisposizione della classificazione del territorio (o del suo aggiornamento) a seguito della modificazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

All'art.6, la legge indica le modalità generali di classificazione acustica del territorio, da effettuarsi in modo da:

- a) *Ricomprendere l'intero territorio comunale*
- b) *aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso al fine di evitare un'eccessiva frammentazione*
- c) *individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto*
- d) *considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio*
- e) *attenersi alle linee guida regionali di cui all'art.3, comma 3 lettera a)*
- f) *assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'art.2 comma 1 lettere e), f), g) ed h) della l.447/95.*

All'art.9 la legge prevede le modalità di concessione di deroghe temporanee per l'esecuzione di lavori presso cantieri edili, spettacoli all'aperto, etc...

2.6. Le linee guida regionali per la classificazione del territorio

A seguito dell'approvazione della citata legge regionale n°52/2000, la Regione Piemonte ha predisposto una metodologia tecnica di redazione della classificazione acustica del territorio. Grazie ad una serie di regolamenti tecnici, è così possibile mantenere un adeguato standard operativo nella pianificazione del territorio ed evitare la zonizzazione di territori contigui secondo differenti criteri.

Le linee guida per la zonizzazione, pubblicate sul B.U.R. n.33 del 14/08/2001, prevedono la redazione della classificazione acustica del territorio secondo 4 fasi operative:

Fase 1: Analisi degli strumenti urbanistici e predisposizione di una prima bozza di classificazione sulla base del P.R.G.C.

Fase 2: Analisi dello stato di fatto per mezzo di sopralluoghi sul territorio e completamento della bozza di zonizzazione per quelle aree che dalla sola analisi del P.R.G. non possono essere direttamente classificate.

Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione per evitare una eccessiva frammentazione delle classi acustiche sul territorio.

Fase 4: Inserimento di fasce cuscinetto e di fasce di pertinenza delle infrastrutture e predisposizione della definitiva proposta di zonizzazione acustica da sottoporre all'iter di approvazione.

Al termine della fase 4 si ha l'elaborato tecnico definitivo che costituisce la proposta di classificazione del territorio da sottoporre all'iter di approvazione.

3. Richiamo dell'attuale assetto urbanistico e della vigente Zonizzazione Acustica

Il Comune di Caselette è dotato di Piano Regolatore Generale aggiornato in seguito all'approvazione della variante generale al P.R.G.C. con delibera C.C. n.28 del 30/05/2018.

Il Piano Regolatore Generale colloca l'area interessata dalla presente Variante Urbanistica nell'Ambito Urbano di Trasformazione n. 2 dei Laghi di Caselette. Si tratta in particolare della porzione di territorio indicata nella figura seguente (estratta dal progetto di variante urbanistica).

Tale ambito comprende la possibilità di insediamenti residenziali con servizi così come specificato nella documentazione del PRGC vigente.


Sull'area in oggetto non sono stati ad oggi attuati né proposti interventi in linea con le previsioni di P.R.G.C. a distanza di 6 anni dall'approvazione del medesimo. Viceversa, sono ancora presenti i capannoni e le palazzine uffici precedentemente utilizzati che configurano una destinazione d'uso potenziale di quest'area come artigianale/produttiva immediatamente attuabile sul territorio e senza nuovo consumo di suolo.

Per questo motivo ed anche a seguito di istanze pervenute da privati per poter attuare interventi di recupero funzionale degli edifici già esistenti, la variante parziale al P.R.G.C. propone per l'area in oggetto la possibilità di insediamenti di tipo artigianale/produttivo.

3.1. Assetto della Zonizzazione Acustica a seguito della variante generale al P.R.G.C.

La Zonizzazione Acustica inizialmente redatta nell'anno 2004 per il territorio comunale di Caselette è stata oggetto di proposta di aggiornamento a seguito dell'approvazione della variante generale al

P.R.G.C. A tale proposta di aggiornamento si fa dunque riferimento per lo sviluppo della valutazione di compatibilità della variante parziale al P.R.G.C. di cui a questo documento. Un estratto della cartografia di fase IV (elaborato definitivo) della proposta di aggiornamento della Zonizzazione Acustica per l'area in oggetto ed i suoi immediati dintorni è riportata nella figura seguente. L'area di interesse per la variante è indicata dal perimetro tratteggiato in colore azzurro.



I. Zonizzazione Acustica proposta per il Comune di Caselette a seguito dell'approvazione della variante generale al P.R.G.C. approvata nell'anno 2018. Con perimetro blu tratteggiato è evidenziata l'area di intervento

4. Metodologia operativa di valutazione di compatibilità delle varianti urbanistiche ed aggiornamento della zonizzazione

L'aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale deve essere predisposto sulla base degli altri strumenti urbanistici ma mantenendo come riferimento primario la zonizzazione vigente giacché, rispetto ad essa, non devono essere introdotti nuovi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue.

Qui di seguito vengono sintetizzate le fasi operative da seguire secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida per la Classificazione Acustica del Territorio redatte dalla Regione Piemonte.

4.1.Fase 1: acquisizione delle informazioni relative agli attuali strumenti urbanistici

La prima fase in sede di aggiornamento della zonizzazione acustica viene eseguita con riferimento alla cartografia del P.R.G.C. aggiornato e della zonizzazione vigente.

In questa fase vengono identificate nello specifico le aree di interesse e su di esse si concentra l'attenzione per l'eventuale aggiornamento in conformità con le variazioni introdotte dalle varianti al P.R.G.C.

4.2.Fase 2: completamento delle informazioni ed analisi diretta del territorio

Al termine della fase 1 ed eventualmente eseguendo sopralluoghi diretti sul territorio (anche grazie a strumenti informatici quali cartografia satellitare, etc...) si definiscono le effettive destinazioni d'uso e le loro perimetrazioni.

4.3.Fase 3: omogeneizzazione della classificazione acustica

A seguito del completamento della fase 2, la metodologia operativa prevede di accorpare zone contigue in modo tale da evitare micro-classificazioni.


I criteri di omogeneizzazione sono i seguenti:

1. Eliminazione delle aree di dimensioni ridotte (cioè con superficie inferiore a 12000m²) che si trovano in situazione non omogenea ovvero comprese o contigue ad aree uniformi di maggior superficie e che pertanto non costituiscono delle Unità Territoriali Omogenee sufficientemente estese da poter mantenere una classificazione indipendente.
2. Assegnazione di una sola classe acustica agli isolati frammentati in aree acusticamente diverse e di dimensioni ridotte (tutte con superficie inferiore a 12000m²), con il criterio seguente:
 - a) si procede all'omogeneizzazione verso una determinata classe se l'area relativa a questa risulta maggiore del 70% dell'area totale dell'isolato ed all'interno dell'isolato siano presenti aree che hanno tra loro un solo salto di classe.
 - b) in caso contrario la classe conseguente al processo di omogeneizzazione dovrà essere assegnata osservando le caratteristiche insediative in relazione alla già citata tabella del D.P.C.M. 14/11/1997.
 - c) Le aree appartenenti alla classe I non sono omogeneizzabili. Se esse costituiscono più del 70% dell'isolato esso sarà tutto di classe I.

Ulteriori criteri di dettaglio per l'omogeneizzazione acustica in casi particolari sono riportati nelle Linee Guida Regionali per la classificazione di cui alla DGR 6/8/2001 n.85-3802: si faccia riferimento a tale DGR per i dettagli.

4.4.Fase 4: inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto

Terminata la fase di omogeneizzazione della classificazione ed eliminate quindi le eventuali parcellezioni, si procede a verificare l'eventuale presenza di contiguità tra aree con salti di più di una classe (ad esempio un'area appartenente alla classe II a lato di una appartenente alla classe IV). Qualora questa eventualità si verifichi presso aree non ancora utilizzate e/o edificate o soltanto parzialmente utilizzate, si prevedono fasce cuscinetto dell'ampiezza di almeno 50m tali da poter compensare i salti di classe. Ad esempio occorre (qualora possibile) inserire una fascia di larghezza pari a 50m tra un'area appartenente alla classe II che si trovasse ad essere contigua ad una alla quale sia stata assegnata la classe IV. Le fasce devono essere inserite a partire dall'area avente classe più elevata (ad esem-



III. Proposta progettuale di variante parziale al PRGC

Dagli estratti cartografici di figura II e III è possibile osservare come per l'area denominata AUT 2.1 (Ambito Urbano di Trasformazione 2.1) del P.R.G.C. vigente si proponga il cambio di destinazione d'uso a ZN-PE_01 (Zona Normativa Produttiva Esistente 01). Questa destinazione d'uso di progetto, già storicamente presente, è ancora tale sul territorio visto che l'Ambito Urbano di Trasformazione non ha trovato attuazione da parte di operatori economici.

La destinazione d'uso prevista risulta compatibile con la classificazione acustica di riferimento giacché all'area in oggetto corrisponde la classe acustica IV, classe derivante dalla effettiva presenza sul territorio di insediamenti di tipo artigianale/produttivo sul sito in oggetto già dai decenni precedenti.

Si segnala altresì che il progetto di variante parziale comprende nella Zona Normativa ZN-PE_01 anche una area di ridotta superficie sul lato opposto della SP181. Essa in particolare si prevede dedicata a servizi. Visto che essa è compresa in un ampio poligono di Zonizzazione Acustica a cui è asse-

gnata la classe III (aree di tipo misto) e tenuto conto delle ridotte dimensioni di questa area, si propone di mantenere inalterata la Zonizzazione Acustica anche per questa zona.

IN CONCLUSIONE: Le previsioni della variante parziale al P.R.G.C. oggetto della presente valutazione si ritengono compatibili con la Zonizzazione Acustica proposta a seguito della approvazione della variante generale al P.R.G.C.: in particolare non si prevede modificazione alcuna della Zonizzazione Acustica bensì il mantenimento della classificazione acustica scaturita dalla proposta di aggiornamento della Zonizzazione medesima conseguente all'approvazione della variante generale al P.R.G.C. (anno 2018) riportata in figura I.

NOTA IMPORTANTE: Si segnala che - a causa dell'accostamento critico classe II - classe IV e comunque a tutela dell'area residenziale limitrofa (a nord) - oltre che degli altri edifici delle vicinanze - deve essere sviluppato adeguato studio previsionale d'impatto acustico per perseguire il rispetto dei limiti acustici assoluti in ambiente esterno e differenziali ai ricettori abitativi da parte dei soggetti che dovessero realizzare nuove installazioni impiantistiche o proseguire/in-sediare attività potenzialmente rumorose.

Lo studio dovrà riportare anche le modalità di verifica finale del rispetto dei limiti acustici da parte delle eventuali sorgenti sonore operative nell'area oggetto di variante.

Torino, mercoledì 31 gennaio 2024

Ing. Marco Gamarra